



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>ORDINANZE DIRIGENTE</i>	
N. atto PISAMO / 258	del 04/07/2014
Codice identificativo 1029092	

PROPONENTE <i>PISA MOBILITA'</i>

OGGETTO	VIA CARDINAL MAFFI PROVVEDIMENTI ALLA SOSTA
----------------	--

Dirigente della Direzione	<i>FRANCHINI DARIO</i>
----------------------------------	-------------------------------



COMUNE DI PISA
DIREZIONE DN 18
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE-MOBILITA'

Oggetto: Via Cardinal Maffi provvedimenti alla sosta.

IL DIRIGENTE

VISTA la propria ordinanza n. 486 Dir.22 del 22 Dicembre 2010 avente ad oggetto " **disciplina per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato a partire dal 01/01/2011**";

VISTA la propria ordinanza n. 102 DN. 18 dell'1 aprile 2014 ad oggetto: **mercati ambulanti in ZTL modifica ordinanza n°486 Direz. 22 del 22 dicembre 2010**;

VISTA la propria ordinanza n. 215 dell'11 giugno 2014 di allargamento della ZTL in via Cardinal Maffi ed in via San Ranierino;

VISTA la delibera G.C. n. 95 del 12 giugno 2013 con la quale l'Amministrazione Comunale allargava il perimetro della ZTL inserendo all'interno della zona via San Ranierino e via Cardinal Maffi;

PRESO ATTO dell'ultimazione dei lavori di spostamento del varco da via Camozzo a via San Ranierino;

VISTE la precedenti ordinanze: n. 207 del 18-7-2011, n. 111 del 7-3-2008, n. 591 del 12-11-2002;

VISTO il progetto complessivo di riqualificazione approvato dalla locale Sovrintendenza, della piazza Arcivescovado, in fase di realizzazione, dove rimane aperta alla circolazione veicolare una parte limitata della piazza mentre il resto viene pedonalizzato;

CONSIDERATO, altresì, che sia per l'inizio dei lavori che per la successiva pedonalizzazione di via Santa Maria i mezzi di grandi dimensioni non potranno più circolare nel comparto, considerate le esigue dimensioni trasversali delle vie costituenti il percorso destinato alla circolazione veicolare (via San Tommaso, via Capponi, via Gaetano Boschi, ecc)

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, stabilire sulla via Cardinal Maffi degli spazi per il servizio pubblico non di linea (NCC) e per altri servizi pubblici di trasporto persone a carattere turistico (trenini turistici e autobus turistici), che prima trovavano possibilità di fermata in piazza Arcivescovado, spazi nei quali è consentita la sola fermata per salita/discesa passeggeri;

TENUTO CONTO che trattasi in entrambi i casi di servizi di trasporto pubblico per i quali è necessario garantire, limitatamente all'orario 8-20 di svolgimento del servizio, un'area individuata per la fermata e conseguente salita/discesa dei passeggeri e che tale area sia libera da ogni intralcio, onde evitare che tali mezzi (anche di grandi dimensioni) siano costretti a fermarsi in corsia bloccando la circolazione;

VISTI gli artt. 3, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30.4.1992, n.285 e successive modifiche;

VISTO l'art 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.8.2000;

ORDINA

- 1. La revoca delle ordinanze n. 111 del 7-3-2008, n. 591 del 12-11-2002;**
- 2. la modifica dell'ordinanza n. 207 del 18-7-2011 limitatamente alla revoca, sul lato Sud della via nel tratto compreso tra via Ugo Camozzo e le balaustre di chiusura verso Piazza del Duomo, del divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli parcheggiati, ad eccezione di quelli adibiti a carico e scarico merci, solo ed esclusivamente nell'arco di tempo di 30 minuti da verificare con disco orario (n°1 stallo) ed alla riduzione, sul lato Nord della via nel tratto compreso tra via San Ranierino e le balaustre, pari ad 1 metro, del divieto di sosta per tutti i veicoli con l'eccezione di quelli dei clienti dell'Hotel Ariston, limitatamente alle operazioni di carico e scarico bagagli ed alla soppressione della sosta riservata ai velocipedi mediante installazione di rastrelliere;**
- 3. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli che espongono l'apposito contrassegno invalidi, di cui all'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul lato Nord nel tratto di via Cardinale Pietro Maffi compreso tra la via San Ranierino e lo spazio riservato all'Hotel Ariston;**
- 4. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli che espongono l'apposito contrassegno invalidi, di cui all'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul lato Sud nel tratto di via Cardinale Pietro Maffi compreso tra la via Ugo Camozzo ed accanto alla sosta dei motocicli e ciclomotori;**
- 5. l'istituzione del divieto di fermata limitatamente al periodo 8-20 per tutti i veicoli ad eccezione di quelli autorizzati con contrassegno per salita/discesa passeggeri (trenini turistici ed autobus trasporto clienti alberghi in ZTL), sul lato Sud della via Cardinale Pietro Maffi, a partire dall'incrocio con via Ugo Camozzo e fino al passo carrabile dell'Arcivescovado civico 37 (per circa 40 metri);**
- 6. l'istituzione del divieto di fermata limitatamente al periodo 8-20 per tutti i veicoli ad eccezione di quelli in servizio pubblico non di linea (NCC) esclusivamente per il tempo (max 15 minuti) necessario per la salita e discesa passeggeri, sul lato Sud della via a partire dal passo carrabile dell'Arcivescovado, civico 37, e per un tratto lungo 25 metri;**
- 7. l'istituzione di uno spazio per isola ecologica lungo un muro cieco nel tratto compreso tra il civico 29 ed il civico 31;**



--- Sosta trenini, autobus ed NCC

--- Sosta invalidi

□ Isola ecologica

DISPONE

- 1 • Che la presente ordinanza sia resa nota mediante :
 - 0 - pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - 1 - pubblicazione sul sito internet dell' Amministrazione Comunale;
- 2 - apposizione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le norme del Codice della strada;
- 3 • di trasmettere copia della presente Ordinanza alla Pisamo S.p.A. per l'esecuzione della segnaletica verticale ed orizzontale prevista dalle norme vigenti;
- 4 • che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della installazione della segnaletica prevista.

AVVISA

Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al T.A.R. della Toscana.

La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

- I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Il Dirigente
Arch. Dario Franchini

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.